



Adeguamento normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938, concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

A.G. 200

18 novembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	200
Titolo:	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010
Norma di riferimento:	Articolo 24 della legge 4 ottobre 2019, n. 117
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 24 della L. 117/2019 (Legge di delegazione europea 2018) – reca l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

L'articolo 24, comma 4, della L. 117/2019 specifica che dall'attuazione della delega relativa all'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>Articolo 1: modifica gli articoli 18, 22 e 28 del D. Lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale), introducendo la definizione di "clienti protetti nel quadro della solidarietà", intesi come clienti civili connessi ad una rete di distribuzione del gas, inclusi i servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione e gli impianti di teleriscaldamento che servono clienti civili o servizi sociali essenziali diversi dai servizi di istruzione e di pubblica amministrazione.</p> <p>In base alle novelle, inoltre, il Ministero dello sviluppo economico:</p>	<p>La relazione tecnica precisa che sia la previsione relativa alla definizione di clienti protetti nel quadro della solidarietà, sia quella relativa all'introduzione della possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi di solidarietà, discendono direttamente dagli obblighi del regolamento (UE) 2017/1938. Tali disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.</p>

<p>determina, relativamente alla vendita, i criteri per il calcolo degli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale per aree di prelievo omogenee in funzione dei valori climatici, tenendo conto degli obblighi di garanzia delle forniture di gas naturale ai clienti protetti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1938;</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas anche mediante la predisposizione e l'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà. 	
<p>Articolo 2: modifica gli articoli 4, 8 e 42 del D. Lgs. 93/2011 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore). In base alle novelle, il Ministero dello sviluppo economico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • provvede alla valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio; • si coordina con le autorità competenti in materia di sicurezza degli altri Stati membri e definisce accordi di solidarietà con gli Stati membri per garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà dello Stato membro richiedente; • sentita l'Autorità di regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA), stabilisce la metodologia per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà a favore dei clienti protetti. Tale compensazione deve coprire almeno il valore del gas naturale fornito nel quadro del meccanismo di solidarietà, i costi di trasporto, i costi relativi allo stoccaggio, il costo degli eventuali procedimenti giudiziari, gli eventuali danni dovuti alla riduzione dell'attività industriale, compresa la compensazione dei danni economici da essi derivanti. <p>Inoltre, tra gli obiettivi dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA, già Autorità per l'energia elettrica e il gas), viene inserito quello di contribuire a definire la copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni a carattere ordinamentale o volte a migliorare, dal punto di vista sistematico, l'assetto del testo senza incidere sul suo contenuto. Le modifiche introdotte non comportano effetti per la finanza pubblica, in quanto il Ministero dello sviluppo economico svolgerà le attività di competenza senza oneri a carico della finanza pubblica coerentemente alla clausola di invarianza finanziaria, rientrando tali attività nei suoi compiti istituzionali.</p>
<p>Articolo 3: introduce nuove sanzioni</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le</p>

<p>amministrative pecuniarie, con accertamento e irrogazione in capo al Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti che svolgono attività di impresa di gas naturale in relazione agli obblighi di notifica e di comunicazione: da 5.000 a 20.000 euro per i mancati obblighi di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del Regolamento 2017/1938 e da 20.000 a 60.000 euro per la mancata trasmissione e messa a disposizione di informazioni di cui al medesimo articolo 14.</p>	<p>disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 4: prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. I costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale.</p>	<p>La relazione tecnica specifica che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti dalla solidarietà sono a carico del sistema del gas naturale, cioè saranno coperti attraverso l'istituzione di specifiche componenti, definite dall' ARERA, della bolletta per fornitura di gas naturale, e quindi non graveranno sulla finanza pubblica.</p>

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame recano modifiche ai decreti legislativi 164/2000 e 93/2011 al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2017/1938, relativo alla sicurezza dell'approvvigionamento di gas.

In particolare, le disposizioni introducono nell'ordinamento la definizione di "clienti protetti nel quadro della solidarietà" e intervengono sull'interazione con le autorità competenti degli altri Stati membri al fine di garantire che il gas sia fornito ai clienti protetti.

Ciò premesso, si osserva che le novelle prevedono, in capo al MISE, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e confermati dall'atto in esame. Si fa riferimento, in particolare: alla predisposizione e all'attivazione di misure legate ad eventuali accordi intergovernativi di solidarietà; alla valutazione comune dei rischi con le autorità competenti degli Stati membri appartenenti agli stessi gruppi di rischio; al coordinamento con le autorità competenti degli altri Stati membri e alla definizione di accordi di solidarietà; alla definizione delle metodologie per il calcolo delle compensazioni da esigere nei confronti degli Stati membri verso i quali sono attivate misure di solidarietà; all'accertamento e all'irrogazione di sanzioni. Al riguardo, atteso che l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e che la relazione tecnica si limita ad affermare che il Ministero svolgerà le attività di competenza senza oneri a carico della finanza pubblica, rientrando tali attività nei suoi compiti istituzionali, appare utile acquisire elementi di maggior dettaglio volti a confermare l'invarianza degli effetti finanziari a fronte degli adempimenti aggiuntivi previsti dalla norma.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori funzioni attribuite all'ARERA, aventi ad oggetto la definizione della copertura economica degli accordi di solidarietà previsti nel piano di emergenza, non si formulano osservazioni tenuto conto che l'Autorità medesima è finanziata mediante contributo versato dai soggetti regolati (art. 2, comma 38, della L. 481/1995).

Per quanto attiene alla copertura dei costi derivanti dall'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'articolo 4 specifica che gli stessi a carico del sistema del gas naturale, mediante quindi l'istituzione di specifiche componenti, definite dall'ARERA.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4, comma 1, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo

in esame, che stabilisce, in primo luogo, che dall'attuazione di quest'ultimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; in secondo luogo, la disposizione in commento prevede che i costi dell'eventuale attivazione delle misure a vantaggio dei clienti italiani protetti nel quadro della solidarietà e del coordinamento tra gli Stati membri nella risposta alle crisi di approvvigionamento sono posti a carico del sistema del gas naturale. Tale previsione si pone quale ulteriore presidio dell'invarianza del provvedimento attuativo dal punto di vista finanziario, dal momento che - come chiarito nella relazione tecnica allegata - detti costi troveranno copertura attraverso l'istituzione di specifiche componenti, definite dall'ARERA, della bolletta per la fornitura di gas naturale e come tali, attenendo a rapporti tra soggetti privati, non graveranno sulla finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.